

## VERBALE DI ACCORDO

F r a

FAIVELEY TRANSPORT ITALIA S.p.A., unità produttiva di Piossasco (TO) rappresentata dalla Dottoressa Simona Cafarelli assistita dall'AMMA in persona del dr. Gabriele Fenouil

e

FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL rappresentate rispettivamente da Cristina MACCARI, Gianfranco GALLINO e Flavia AIELLO unitamente alla RSU dell'unità di Piossasco anche a nome e per conto di tutti i dipendenti della suddetta unità produttiva,

esaminata la situazione aziendale nel corso degli incontri intervenuti in sede sindacale nell'ambito e nell'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge n. 223/91 a seguito di procedura di riduzione di personale per 25 unità attivata dall'azienda con lettera del 30 settembre 2016;

**si conviene di ritenere esperita ed esaurita la procedura di cui alla legge n. 223/91 sulla base del seguente accordo sindacale.**

1) L'Azienda eserciterà il recesso nei confronti di un numero massimo di 25 lavoratori, comunque individuati in base alle esigenze tecniche organizzative e produttive aziendali e che avranno espresso rinuncia ad impugnare il licenziamento:

a) in possesso dei requisiti per accedere, entro il periodo di mobilità spettante, alla pensione anticipata o di vecchiaia in base a quanto previsto dalle vigenti norme e che avranno espresso, con il verbale di cui al punto 3), rinuncia ad impugnare il licenziamento,

b) pur in assenza dei requisiti di cui sopra, che avranno espresso, con il verbale di cui al punto 3), rinuncia ad impugnare il licenziamento;

2) La risoluzione del rapporto dei lavoratori di cui al punto 1) avverrà con gradualità, a decorrere dalla data odierna ed entro la data del 30 dicembre 2016. Tale termine viene fissato in deroga al termine di 120 giorni di cui all'art. 24 della Legge n. 223/91, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge n. 236/93.

3) A ciascun lavoratore licenziato, oltre al T.F.R. maturato e non riscosso ed alle spettanze di fine lavoro, verrà erogata una somma lorda aggiuntiva al TFR, previa sottoscrizione di apposito verbale di rinuncia e transazione.

Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti si danno atto di aver regolarmente esperito ed espletato, a tutti gli effetti di legge, compresi quelli di cui all'art. 5, 4° comma, della Legge n. 223/91, così come modificato dall'art. 8 della Legge n. 236/93, le procedure di cui all'art. 24 della legge stessa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino 21 ottobre 2016.

Per la RSU

Per FIM FIOM UILM

Per l'AZIENDA

Per l'AMMA

## ALLEGATO AL VERBALE DI ACCORDO DEL 21 OTTOBRE 2016

La FAIVELEY TRANSPORT ITALIA S.p.A.,

e

la R.S.U. dello Stabilimento, anche a nome e per conto di tutti i dipendenti interessati,

convengono quanto segue.

1. Con riferimento al punto 3 dell'accordo del 21 ottobre 2016, l'Azienda erogherà ai lavoratori collocati in mobilità di cui al punto 1a ed 1b di detto accordo, un importo lordo omnicomprendivo, come risulta dalla specifica situazione individuale, pari a:

- a. per tutti coloro che potranno accedere al trattamento pensionistico entro il periodo di mobilità spettante, l'azienda erogherà un importo lordo, a titolo di incentivo all'esodo ed in quota al titolo di cui al successivo punto 3, derivante dall'applicazione della seguente formula:

*(RML - indennità mensile lorda di mobilità)\*0,7 x n° mesi necessari al raggiungimento del trattamento pensionistico.*

- b. per coloro i quali accederanno al trattamento pensionistico dopo il periodo di mobilità spettante, ma entro 36 mesi dalla collocazione in mobilità, l'azienda, erogherà un importo lordo, a titolo di incentivo all'esodo ed in quota al titolo di cui al successivo punto 3, come risultante dalla somma degli importi derivanti dall'applicazione delle seguenti formule:

*(RML - indennità mensile lorda di mobilità)\*0,7 x 18.*

*(RML)\*0,7 x (n° mesi necessari al raggiungimento del trattamento pensionistico-18).*

*RML\*0,33x n° mesi non coperti da contribuzione figurativa da mobilità necessari al raggiungimento del trattamento pensionistico.*

- c. Per lavoratori non ricompresi nelle ipotesi sopra indicate azienda e lavoratore intavoleranno una trattativa individuale.
2. I lavoratori dovranno a tal fine presentare all'azienda copia di estratto conto assicurativo INPS o altro documento idoneo.
  3. Gli importi complessivi di cui al punto 1 si intendono comprensivi di una quota, inscindibile, pari ad Euro 1.000,00 (mille) lordi, che verrà evidenziata al punto 4 dell'allegato verbale di conciliazione a fronte della sottoscrizione della clausola di cui al punto 5 del verbale di conciliazione citato.
  4. Gli importi aggiuntivi previsti dal presente accordo verranno erogati contestualmente all'erogazione del TFR.
  5. Si ribadisce inoltre che la scelta dei lavoratori da collocare in mobilità sarà effettuata in base alle insindacabili esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali, ferma restando la non opposizione al recesso manifestata dai singoli lavoratori nelle forme sopra indicate.

Torino, 21 ottobre 2016

Per la R.S.U.

Per l'Azienda

Allegato

VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE EX ART. 411, 3° COMMA, CPC CON RIFERIMENTO ALL'ACCORDO SINDACALE DEL 21 OTTOBRE 2016

Addì ..... presso la sede dell'A.M.M.A., in Torino via Vela nr. 17 si sono incontrati:

- la Società Xxx s.p.a. in persona del ..... in qualità di procuratore a mezzo procura notaio .....
- l'Associazione Industriale AMMA, in persona del Dott. Gabriele Fenouil;
- il lavoratore Sig. YYY nato .....C.F. ....
- il Sig. .... in qualità di rappresentante dell'Organizzazione Sindacale .....

premessi che

- con lettera del ..... l'Azienda ha attivato una procedura per riduzione del personale riguardanti complessivamente 25 lavoratori;
- nell'ambito della procedura è stato raggiunto un accordo sindacale relativo al suddetto licenziamento collettivo;
- il Sig. YYY è alle dipendenze della Xxx s.p.a.
- in conformità a quanto concordato nel sopra citato accordo sindacale, con raccomandata a mano in data ..... la Società ha comunicato il licenziamento del lavoratore in epigrafe con conseguente ultimo giorno del rapporto di lavoro il .....
- il lavoratore dichiara di aderire in ogni sua parte a quanto previsto dal sopra citato accordo sindacale e, per l'effetto, accetta il licenziamento a fronte dell'erogazione da parte dell'Azienda di una somma a titolo di incentivazione all'esodo.

Le parti convengono quanto segue:

1. il Sig. YYY accetta il licenziamento intimatogli con lettera del ..... con conseguente ultimo giorno del rapporto di lavoro ....., con reciproca ed espressa rinuncia ad ogni obbligo inerente il periodo di preavviso previsto dal CCNL e/o sua indennità sostitutiva;
2. in applicazione di quanto previsto dal verbale di accordo sindacale, sottoscritto in data ..... a fronte di quanto sopra l'Azienda erogherà in via transattiva e quale incentivo all'esodo al Sig. YYY l'importo forfetario lordo di € .....,00 (...../00), che sarà erogato contestualmente alla liquidazione del TFR, secondo le modalità contrattuali in atto;




3. il Sig. YYY dichiara, con l'esecuzione di quanto previsto dal punto 2, di rinunciare a qualsiasi titolo e in qualsiasi sede, all'impugnazione del provvedimento di collocazione in mobilità, nonché delle intese sindacali che ne costituiscono premessa, non avrà più nulla a pretendere dalla Società in relazione al licenziamento intimatogli con lettera del .... e rinuncia e ad ogni ulteriore pretesa, domanda ed azione, dedotta e/o deducibile che nel suddetto licenziamento e conseguente definitiva cessazione del rapporto di lavoro con la FAIVELEY TRANSPORT ITALIA s.p.a. e collocazione in mobilità possa trovare origine e/o fondamento a qualsiasi titolo legale, contrattuale e risarcitorio. Rinuncia altresì espressamente a far valere eventuali diritti anche di natura risarcitoria in riferimento al disposto dell'art.15 comma 6 legge 29/04/49 n. 264 come modificato dal D.Lgs. n. 297/2002 e dall'art 8 comma 1, legge 23/07/1991 n. 223.

4. A fronte ed a tacitazione e rinuncia di ogni e qualsiasi ulteriore pretesa da parte del lavoratore, l'Azienda erogherà in aggiunta alle normali competenze di fine rapporto, in via di transazione generale e novativa, al sig. YYY, l'ulteriore importo forfetario lordo di € .....,00 (...../00), che anch'esso verrà erogato contestualmente alla liquidazione del TFR.

5. In particolare nell'accettare l'ulteriore somma prevista dal punto 4 il sig YYY , rinuncia nei confronti della Xxx s.p.a. , anche per l'anzianità progressa ex. art 2112 del c.c., ad ogni ulteriore pretesa, domanda ed azione, dedotta e/o deducibile che nell'intercorso rapporto di lavoro e sua cessazione possano trovare origine e fondamento a qualsiasi titolo legale, contrattuale, risarcitorio, e così, in via esemplificativa ma non esaustiva, per differenze retributive, inquadramento professionale, anzianità; incidenza della retribuzione per: lavoro straordinario, premio di anzianità, festività cadenti di domenica, festività fluttuanti, indennità di ferie, indennità per PAR (permessi annui retribuiti), preavviso ed indennità sostitutiva, gratifica natalizia eventuale indennità di mensa, se ed in quanto dovuta, sul TFR; risarcimento del danno patrimoniale di qualsivoglia natura.

Per la Società




Il lavoratore

.....

Per l'Associazione Industriale



Per l'Organizzazione Sindacale



SPETT.LE  
RSU PIOSSASCO  
FAIVELEY TRANSPORT  
ITALIA S.P.A.

Piovasco, 21 ottobre 2016.

Con riferimento al verbale di accordo sindacale del 21 ottobre 2016, tenuto conto delle richieste fatte dalla RSU, l'azienda conferma che procederà alla stabilizzazione, entro il mese di febbraio 2018, di un numero di lavoratori, già impiegati in forza di contratto di somministrazione presso l'unità di Piovasco, pari ad 1 ogni lavoratore operaio diretto collocato in mobilità.

L'azienda, nel caso in cui si presenti la necessità di inserire figure impiegate nel proprio organico, nel processo di selezione darà priorità, ai lavoratori in forza con altre qualifiche e ai lavoratori impiegati in forza di contratto di somministrazione, se in possesso della professionalità necessaria.

L'azienda è disponibile ad un incontro preventivo con la RSU con la finalità di illustrare i criteri adottati nella scelta dei lavoratori da stabilizzare, posto che il criterio adottato nella individuazione dei lavoratori da stabilizzare, sarà quello delle esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali, fermo restando quanto precede, l'azienda terrà anche in considerazione l'anzianità di lavoro presso l'azienda.

Nel caso in cui dovesse mutare il quadro normativo che consente l'accesso a pensione nei tempi previsti dei lavoratori di cui ai punti 1 a e 1 b dell'allegato all'accordo sindacale del 21 ottobre 2016, l'azienda è disponibile ad un incontro con la RSU per un esame della situazione.

IN FEDE  
FAIVELEY TRANSPORT ITALIA S.p.A.



Per ricevuta la RSU

